

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CALABRIA

Ufficio I Affari – Affari Generali, Personale e Formazione Sezione I Affari Generali Settore V - Relazioni Sindacali

Prot. n. 000 486 1 /Uff. I/R.S./2021

Catanzaro, 16 marzo 2021

Alle Direzioni degli II.PP. Loro Sedi

Alle Segreterie Regionali dell'OO.SS. Comparto Sicurezza Loro Sedi

Oggetto: Accordo finalizzato all'incremento del fattore sicurezza abbordo treno nell'ambito della Regione Calabria.

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, l'Accordo di cui all'oggetto. Distinti saluti.

II Provyeditore _iberato GUERRIERO

ACCORDO

FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELFATTORE SICUREZZA

A BORDO TRENONELL'AMBITO DELLA

REGIONE CALABRIA

fra

Trenitalia S.p.A. – società con socio unico soggetta al potere di direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, per la quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Regionale Calabria, Ing. Domenico Scida, in virtù dei poteri conferitigli con procura a rogito notaio Angela Cianni in Roma, del 20/02/2020rep. 1165rog. 513 (di seguito, per brevità, "Trenitalia")

e

il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S., con sede in Roma per il quale interviene per Regione Calabria nel presente atto il Dott. Mario Finocchiaro, Questore di Catanzaro;

е

il Comando Legione Carabinieri Calabria, con sede in via G. Mirafiori n.19, Catanzaro, per il quale interviene nel presente atto il Gen. B. Andrea Paterna, Comandante per la Regione Calabria;

e

il Comando Regionale Calabria Guardia di Finanza, con sede in Catanzaro, per il quale interviene nel presente atto il Comandante Regionale, Gen. B. Guido Mario Geremia;

e

il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Calabria con sede in Via San Brusone di Colonia 2/A, Catanzaro, per il quale interviene nel presente atto la Dott.ssa Cristina Esposito, Dirigente di Polizia Penitenziaria;

(di seguito, per brevità, congiuntamente definite "Forze di Polizia" o "FF.PP." tutte congiuntamente indicate come "Parti" e, disgiuntamente, come "Parte")

Premesso che

- Trenitalia, società che esercita attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce i servizi di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Calabria in virtù del Contratto di Servizio tra Trenitalia e ARTCal per gli anni 2018 - 2032, stipulato in data 2 Dicembre 2019;
- nel Contratto di Servizio di cui al punto precedente, si riporta che la Regione Calabria riconosce l'ammissione agevolata a bordo treno a favore delle Forze dell'Ordine, individuando preventivamente la misura dell'agevolazione e l'importo annuale massimo. Pertanto, secondo quanto disposto nel disciplinare allegato alla DDG 3870 del 2019, tale agevolazione è fissata nella misura massima dell'ottanta per cento sugli abbonamenti mensili, con limite massimo annuale di euro mille.
- il 3 ottobre 2018 Trenitalia ha presentato in ambito Commissione Tecnica della Conferenza delle Regioni e Province Autonome un'iniziativa sperimentale relativa all'informatizzazione dell'accesso gratuito a bordo treno degli appartenenti alle FF.OO. tramite la realizzazione di un'applicazione mobile denominata App "Board Support";
- le Parti continuano a ritenere prioritario ogni intervento teso alla tutela della sicurezza dei viaggiatori, nonché al miglioramento delle condizioni operative del personale di scorta;
- pertanto le Parti ritengono opportuno, attraverso la stipula della presente convenzione, consolidare gli obiettivi di sicurezza, tenendo conto degli elementi di riconoscibilità ed efficacia.

Tutto ciò premesso

tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "accordo").

Art. 2

(Oggetto e finalità)

Obiettivo del presente accordo è l'incremento del fattore sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo dei treni regionali in Calabria, sia dei viaggiatori che del personale di scorta.

L'accordo regolamenta la fruizione delle agevolazioni per i servizi ferroviari regionali in seconda classe e per le relazioni interamente comprese nell'ambito della regione Calabria, da parte degli appartenenti alle FF.PP., sulla base dell'eventuale adesione volontaria da parte dei singoli interessati, delle sotto indicate amministrazioni:

- Polizia di Stato
- Arma dei Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Polizia Penitenziaria

L'accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi ovvero ad altre tipologie di treni né oltre il confine regionale.

Non è ammesso il cambio classe.

L'ambito di efficacia del presente accordo è determinato dalle stazioni di confine:

- Praja Ajeta Tortora (linea Sapri Paola)
- Rocca Imperiale (Linea Taranto Sibari)

Art. 3

(Modalità di ammissione al treno)

Gli operatori delle FF.PP. dovranno attestarsi a bordo treno mediante l'apposita App "Board Support".

La profilazione per la registrazione e per l'accreditamento dei beneficiari, per ogni singola tratta, avverrà in forma anonima, con l'inserimento dell'indirizzo e-mail rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o, in alternativa, di un indirizzo e-mail con dominio "gmail.com", nonché dell'utenza mobile in uso all'operatore.

Tali applicazioni informatiche consentono al Personale di Accompagnamento, (d'ora in poi PdA), analogamente a ciò che normalmente accade con l'acquisto dei biglietti, di ricevere le informazioni relative alle modalità di ammissione al viaggio sui terminali in dotazione per i servizi di controlleria a bordo treno.

La procedura consente, quindi, al PdA di rilevare in tempo reale la presenza sul convoglio di appartenenti alle FF.PP.

Conseguentemente, in caso di necessità, la richiesta di intervento, da parte del PdA, al personale appartenente alle FF.PP. avviene attraverso l'App e, successivamente, in forma generica attraverso il sistema interfono installato a bordo treno, ovvero per chiamata diretta.

Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio il personale appartenente alle FF.PP., accreditato attraverso l "App", avrà cura di esibire il proprio tesserino di servizio e di comunicare al personale Trenitalia le ultime tre cifre del numero di telefono che ha utilizzato nella fase di login sull'App.

Qualora l'appartenente alle FF.PP. non effettui la procedura di registrazione digitale prima o al momento della salita a bordo, ovvero non risulti registrato per la tratta in cui sta viaggiando, ovvero non sia in grado di mostrare il tesserino di servizio, ovvero non comunichi le ultime tre cifre del numero di telefono utilizzato nella fase di login sull'App,sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e regolarizzato, secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.

L'obbligo di utilizzo dell'App "Board Support", da parte degli operatori delle FF.PP., è stato convenuto a partire dal 01/04/2021, tempo ritenuto necessario per l'adeguamento/implementazione dei sistemi informatici da parte delle singole Amministrazioni.

Art. 4

(Modalità di intervento a bordo da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia)

In caso di necessità e di richiesta di intervento da parte del PdA, l'appartenente alle FF.PP. in possesso delle qualifiche pubblicistiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che non siano limitate alle funzioni esercitate in relazione alla qualifica o al grado posseduto, valuterà caso per caso le modalità operative più adeguate, avendo cura di salvaguardare l'integrità personale propria, del PdA, nonché la sicurezza dei viaggiatori.

Potrà inoltre avvalersi, in base alle prerogative consentite dalla legge, dell'ausilio di persone idonee o in possesso di particolari competenze tecniche per l'acquisizione di fonti di prova, anche tra il PdA.

In relazione alle modalità operative individuate tenuto conto delle circostanze relative al caso specifico, l'operatore di polizia dovrà privilegiare il coinvolgimento della Centrale Operativa del Compartimento di Polizia Ferroviaria territorialmente competente, attraverso le relative utenze telefoniche 0965/29000, ovvero per mezzo del numero dedicato 1600, raggiungibile dal terminale in dotazione al PdA.

Art. 5

(Obblighi di comunicazione dell'iniziativa)

Trenitalia si impegna a dare diffusione dell'iniziativa attraverso annunci a bordo treno comunicando anche la eventuale presenza a bordo di personale delle FF.PP.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S., il Comando Legione Carabinieri Calabria, il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza, il Provveditorato Regionale Calabria

dell'Amministrazione Penitenziaria si impegnano a comunicare a tutti gli Uffici/Comandi delle FF.PP. interessati di quanto previsto dal presente accordo.

Le parti si impegnano ad attivare forme di comunicazione volte a far conoscere l'iniziativa e idonee a esternare, anche con forme innovative, le finalità dell'accordo.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell'accordo)

Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione, nonché di esecuzione del presente accordo.

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:

- dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
 I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
- dati di contatto di Titolari e Data Protection Office (DPO).

Per l'esecuzione del presente accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer DPO sono:

Per Trenitalia S.p.A.

Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. titolare del trattamento è il Ministero dell'Interno, con sede legale in Roma, Piazza del Viminale, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail responsabile protezione dati@interno.it.

Per Comando Legione Carabinieri Calabria titolare del trattamento è il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con sede legale in Roma, Viale Romania, 45.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rdp@carabinieri.it ed all'indirizzo PEC respprotdati@pec.carabinieri.it.

Per Comando Regionale Calabria Guardia di Finanza titolare del trattamento èl'Ufficio del Responsabile della protezione dati per la Guardia di Finanza, con sede in Roma, Viale XXI Aprile 51, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: rdp@gdf.it /PEC: rdp@pec.gdf.it

Per Provveditorato Regionale Calabria dell'Amministrazione Penitenziaria il titolare del trattamento è il Ministero della Giustizia, con sede legale in Roma, Via Arenula, 70.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail <u>responsabileprotezionedati@giustizia.it</u> ed all'indirizzo PEC <u>responsabileprotezionedati@giustiziacert.it</u>.

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente accordo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali degli appartenenti alle Forze di Polizia tramite portale web https:\\www.boardsupport.it e App Board Support)

Gli appartenenti alle FF.PP. che effettuano la registrazione al portale web https:\\www.boardsupport.it e scaricano l'App Board Support ricevono specifica informativa sulla protezione dei dati personali. Come più dettagliatamente riportato nella stessa, la cancellazione avverrà secondo le seguenti regole:

- dati acquisiti per la registrazione al portale e per scaricare l'app:
 - o se l'utente non rinnova la password entro sei mesi dalla scadenza della stessa, i dati vengono definitivamente cancellati dal sistema;
 - o a seguito di 3 mesi di inattività, il sistema provvede ad inviare una comunicazione di sollecito e si procede alla cancellazione, se non si riceve riscontro, dell'utenza dopo 3 mesi dall'invio dell'ultima mail di sollecito.
- dati dei viaggi effettuati dagli operatori delle FF.PP.:
 - o saranno conservati limitatamente alla durata del viaggio e poi anonimizzati;
 - o in caso di intervento/attivazione potranno essere conservati fino a 72 ore e poi anonimizzati.

I dati dei viaggi, anonimizzati in modo da non consentire l'identificazione del viaggiatore, saranno conservati al solo fine di mantenere il numero dei beneficiari e le tratte interessate.

Art. 8

(Durata)

Il presente accordo avrà validità dal 01/04/2021 fino a quando tale gratuità/agevolazione, prevista nel Contratto di Servizio, sarà finanziata dalla Regione Calabria, e, comunque, non oltre la data del 31/12/2032.

Trenitalia comunicherà prontamente alle FF.PP. eventuali determinazioni della Regione Calabria di non procedere ulteriormente al predetto finanziamento.

Art. 9

(Risoluzione)

Nell'ipotesi in cui Trenitalia non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con ARTCal oppure Regione Calabria/ARTCal non garantiscano, nell'ambito del contratto di servizio il ripianamento dei minori introiti derivanti dalla presente agevolazione, Trenitalia si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, con un preavviso di almeno 20 giorni alle FF.PP. firmatarie e senza nulla dovere alle stesse in termini economici.

Art. 10

(Codice Etico)

Le FF.PP. operano nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi codici deontologici e regolamenti disciplinari/ordinamentali.

Dette norme, seppur non allegate al presente accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, Trenitalia avrà il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Trenitalia si impegna a rispettare il "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato, in lingua italiana ed inglese, sul sito internet www.fsitaliane.it.

Detto Codice Etico, seppur non allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, le FF.PP avranno il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.

Art. 11

(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

Le FF.PP. sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all'implementazione delle misure ivi previste.

Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell'accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.

A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati in a mezzo e-mail certificata e con cifratura PGP.

Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente accordo.

Art. 12

(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Articolo 13

(Clausola di riservatezza)

Le FF.PP. si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini dell'accordo. Inoltre, le FF.PP. si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'intesa, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'accordo stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'accordo e, successivamente, fino a quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.

Articolo 14

(Clausola fiscale)

La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Catanzaro li, 9 Marzo 2021
Trenitalia S.p.A.
Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S.
Comando Legione Carabinieri Calabria
Comando Regionale Guardia di Finanza Calabria
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Regione Calabria
Chiling, Deposts